



COMUNE di CORATO

Citta Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10 - "Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e ss.mm.ii. di cui alla Legge Regionale 5 dicembre 2014 n. 50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale di Corato con deliberazione n. 122 del 24/10/2016, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 07.04.2014 n.10 e ss.mm.ii. di cui alla Legge Regionale 05.12.2014 n. 50,

RENDE NOTO

è indetto, **BANDO DI CONCORSO**, ai sensi della L.R. 07/04/2014 n. 10, come modificata ed integrata dalla L.R. 05/12/2014, n. 50, per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2014, di proprietà del Comune di Corato e dell'ARCA Puglia Centrale, disponibili e/o che si renderanno disponibili alla assegnazione o riassegnazione se recuperati o in corso di costruzione, salvo eventuali riserve di alloggi di cui all'art. 12 L.R. n.10/2014 o come tali previsti dalla legge.

I cittadini, non già assegnatari, interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) dovranno presentare domanda al Comune di Corato su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente **Bando di Concorso**.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare nell'ambito regionale a una sola assegnazione.

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge Regionale n.10/2014, può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP):

a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

nota - Lo straniero è ammesso se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali (art. 2 D. Lgs. 25/10/1998 n. 286); i cittadini degli Stati dell'Unione Europea che qui vi risiedono, sono equiparati ai cittadini italiani; gli immigrati extracomunitari di cui all'art. 2 della L.R. 12/12/2000, n. 26 (D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni);

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Corato o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che trattasi di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi



COMUNE di CORATO

Citta Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; per la valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui al comma 2 dell'articolo 10 - Assegnazione e standard dell'alloggio – della L.R. n. 10/2014;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e successive modificazioni ed integrazioni, vigente al momento della scadenza del bando di concorso (N.B.: il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio minore che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%).

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, quindi, alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (presentata nel 2016), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi tipo percepiti, ivi compresi quelli esentasse (indennità di accompagnamento, invalidità e simili) esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.


Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio;

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) chi non ha mai occupato, senza le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in vigore, un alloggio ERP.

2. I requisiti per l'assegnazione, di cui al predetto art. 3 della L.R. 10/2014, devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati con le lettere **c)** (*non possesso o titolarità di diritti di proprietà*), **d)** (*non aver già ottenuto l'assegnazione di alloggio di ERP*), e **f)** (*non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice*), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda al Bando di Concorso, nonché, al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto locativo.

3. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli (*legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi*), affiliati e affidati con provvedimento del giudice, con loro conviventi da almeno due anni.



COMUNE di CORATO

Città Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio (con il richiedente: di due persone che, pur non essendo sposate, convivono).
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado (con il richiedente: padre e madre, figlio o figlia; - nonno o nonna, nipote (figli dei figli), fratello o sorella; - bisnonno o bisnonna, bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli), zii (fratelli e sorelle dei genitori), nipoti (figli dei fratelli e sorelle).
- c) affini fino al secondo grado (con il richiedente: suoceri e suocere, generi e nuore, cognati) e che dichiarino, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, e sia dimostrata nelle forme di legge.

nota - Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purchè i componenti siano inseriti nello stato di famiglia, che deve essere autocertificata dall'istante, ed accertata dall'ufficio preposto ai sensi di legge.

4. La Giunta Regionale determina i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui alla presente legge secondo l'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.

5. La Giunta Regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO

La pubblicazione del presente bando di concorso ha la durata di sessanta giorni; sono state adottate forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi compresa la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali e l'affissione presso le sedi dell'ente gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio. Il bando è stato adottato previa concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio comunale, e secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dalla Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia).

Il Comune di Corato ha dato notizia dell'avvenuta pubblicazione del bando alla competente struttura regionale.

Tutte le procedure e le varie fasi relative al presente bando di concorso, sono accessibili alla consultazione dei cittadini, tramite sistemi di comunicazione in rete sul proprio sito istituzionale www.comune.corato.ba.it.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI

Le domande di partecipazione al presente Bando di Concorso devono essere compilate unicamente ed esclusivamente su moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, scaricabili e reperibili sul sito web istituzionale dell'Ente: www.comune.corato.ba.it o in distribuzione tutti i giorni di apertura al pubblico, presso lo sportello front-office Ufficio Casa - Relazioni con il Pubblico sito presso i Servizi Sociali, ubicato in Via Gravina n.132 o presso le sedi delle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e i CAAF presenti sul territorio comunale.



COMUNE di CORATO

Citta Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Gli interessati sono invitati a produrre idonea autocertificazione e certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti come elencati nel presente Bando di concorso.

Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), di proprietà Comunale o di Enti gestori "ARCA Puglia Centrale" resisi disponibili in quanto recuperati o di nuova costruzione.

Con la firma apposta in calce alla domanda per l'assegnazione dell'alloggio di ERP, il concorrente dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se necessaria, l'idonea documentazione probatoria, del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso.

Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione non certificabile con autodichiarazione di cui al DPR 445/2000.

Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio; sono fatti salve le certificazioni che non possano essere richieste d'Ufficio dal Comune di Corato presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti a condizioni di disabilità e antigenicità degli alloggi e del Casellario giudiziario per condizioni di penalizzazione per OsT).

La domanda debitamente compilata, completa di tutti i dati richiesti, corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione ed autocertificazione, sottoscritta dal concorrente, corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, deve essere presentata e consegnata a mano al seguente indirizzo e con la seguente intestazione: COMUNE DI CORATO – UFFICIO PROTOCOLLO – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO – all'Ufficio Protocollo del Comune di Corato sito in P.za Marconi n. 12, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio on line del Comune, cioè entro e non oltre il 13/01/2017 ore 12:00.

Per le domande inviate tramite posta a mezzo raccomandata A/R, farà fede il timbro di arrivo al protocollo comunale.

Per le domande inviate per via telematica mediante posta elettronica certificata, entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, al seguente indirizzo pec: sersoc.corato@legalmail.it.


Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Corato.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che, ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico, nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici, eventualmente conseguiti e conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si invita, pertanto, il concorrente a prestare la massima attenzione nel compilare l'istanza e nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere compilata su apposita modulistica scaricabile e reperibile sul sito web istituzionale dell'Ente:



COMUNE di CORATO

Citta Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

www.comune.corato.ba.it, o in distribuzione tutti i giorni di apertura al pubblico, presso lo sportello front-office dei Servizi Sociali - Ufficio Case Popolari - Relazioni con il Pubblico, ubicato in Via Gravina 132 o presso le sedi delle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e i CAAF presenti sul territorio comunale.

In ogni predetto modulo di domanda è contenuta un'autocertificazione a cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza.

La modulistica è formulata con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando di concorso ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

I concorrenti devono, inoltre, se non autocertificabili, produrre tutti i documenti che attestano la legittimità sul possesso del requisito dichiarato.

Le dichiarazioni mendaci oltre a determinare la perdita del diritto dai benefici eventualmente conseguenti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, determinano una violazione e saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

DOCUMENTAZIONE

Indispensabile per tutti i concorrenti, produrre i certificati e i documenti necessari, oltre alla autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta conformemente agli schemi allegati al modulo di domanda del bando di concorso:

a) da autocertificare e allegare alla domanda:

1) cittadinanza; (controllo anagrafico d'ufficio)

Per il cittadino straniero, se appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea (permesso di soggiorno CE), mentre, per i cittadini extracomunitari si farà riferimento all'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*)

2) residenza anagrafica; (controllo anagrafico d'ufficio)

3) stato di famiglia del richiedente; (controllo anagrafico d'ufficio)

Se presente la convivenza istituita con altro nucleo familiare da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso, con discendenti, ascendenti e collaterali fino al terzo grado o con persone non legate da vincoli di parentela o affinità; (controllo anagrafico d'ufficio - storico-anagrafiche delle vicende domiciliari)

4) eventuale iscrizione alla Camera di Commercio; (attestazione da richiedere)

5) reddito complessivo percepito dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, riferito all'anno fiscale (allegare: Unico, mod. 730/, CUD, ecc., di tutti i componenti del nucleo familiare) richiesto dal bando di concorso;

6) sussistenza dei requisiti richiesti all'art. 3 della L.R. 10/2014, da parte del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare di cui alla lettera:

c) la non titolarità di diritti di proprietà, ecc; (controllo d'ufficio anagrafe patrimoniale - Agenzia Entrate)

d) la non titolarità di assegnazione precedente di alloggio erp; (controllo d'ufficio anagrafe patrimoniale - ARCA Puglia Centrale; Comune di Corato)

g) di non aver ceduto in tutto o in parte, l'alloggio in precedenza assegnato;

7) nel caso di mancanza di reddito autocertificazione dello stato di indigenza, come individuato nella legge 9/2007 (controllo d'ufficio anagrafe reddituale – INPS; Comune di Corato)

8) le improprie caratteristiche dell'alloggio (antigienicità, precarietà condizioni abitative, sovraffollamento, ecc.) (a richiesta di parte - controllo ufficio Tecnico e Igiene;



COMUNE di CORATO

Citta Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

9) volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda, comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio;

b) documenti da allegare alla domanda, prodotta in originale o copia conforme:

- 1) certificazione comprovante lo stato di handicap pari almeno al 75%;
- 2) certificato rilasciato dall'autorità competente attestante lo stato di emigrato o profugo che rientri e che sia, unitamente al proprio nucleo familiare, rientrato in Italia da non più di dodici mesi dalla data del bando di concorso, per stabilirvi la propria residenza;
- 3) provvedimenti emessi dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio per motivi diversi da inadempienza contrattuale o immoralità;
- 4) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente. L'attestato va presentato solo se la distanza fra il luogo del lavoro e quello di residenza sia superiore a 40 km;
- 5) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone calcolato secondo la legge 392/78 incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
- 6) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii., sono attribuiti i seguenti punteggi:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

- | | |
|--|----------|
| a) inferiore ad una pensione sociale annua
(anno 2014 pari a € 5.818,93; anno 2015 pari a € 5.830,76): | punti 4. |
| b) inferiore ad una pensione minima INPS annua
(anno 2014 pari a € 6.517,94; anno 2015 pari a € 6.530,94): | punti 3. |
| c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale annua
(anno 2014 pari a € (5.818,93 + 6.517,94) = € 12.336,93;
(anno 2015 pari a € (5.830,76 + 6.530,94) = € 12.361,70): | punti 2. |

Come definito dall'art. 6 c. 3 della L.R. nr. 10/14 "La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge come definito dalla delibera di G.R. n. 990/2015.

a2) nucleo familiare composto:

- | | |
|--------------------|----------|
| a) da 3 a 4 unità: | punti 1. |
| b) da 5 a 6: | punti 2. |
| c) da 7 ed oltre: | punti 3. |

a3) un componente con uno o più minori a carico:

punti 2.

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:

punti 1.

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro



COMUNE di CORATO

Citta Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

è prevista entro un anno e, comunque, prima della assegnazione dell'alloggio: punti 1.

Tale punteggio è attribuibile:

- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
- b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento.

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1.

a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: punti 1.

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal D.M. 5/7/1975 (modificazioni alle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.



COMUNE di CORATO

Città Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Il punteggio di cui alle lettere **a9)** e **a10)** non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigenici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a11) richiedenti che coabitano con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2.

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitano alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. n.10/2014 "assegnazione e standard dell'alloggio":
a) oltre 2 persone in più: punti 1.
b) oltre 3 persone in più: punti 2.

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1.

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6.

a15) richiedenti che abitano in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. punti 6.

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

a16) richiedenti che abitano in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del c. 1, lettera e), dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014: punti 1.



COMUNE di CORATO

Citta Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Non sono cumulabili i punteggi:

a9) con a10);

a14) con a15);

a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune, ai sensi del art. 4 c. 4 della L.R. nr. 10/14, per il tramite dell'Ufficio competente, procede all'istruttoria delle domande, entro i successivi novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando di concorso; l'ufficio comunale competente provvede a formare la graduatoria provvisoria, accertata la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità se indicati, e la pubblica per 30 giorni.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente, della documentazione presentata allegata alla domanda, l'Ufficio comunale competente esperiti gli accertamenti consequenziali di competenza, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda, ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi.

Insieme e in calce alla graduatoria provvisoria sono indicate l'elenco delle domande dei concorrenti per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso e le domande dichiarate inaccoglibili con a fianco riportate le relative motivazioni di inammissibilità.

Note: E' facoltà del Comune di Corato in sede di istruttoria delle domande e di formazione della graduatoria chiedere ai concorrenti accertati documentazione ed ogni altro elemento utile per comprovare la situazione denunciata nella domanda e nell'autocertificazione.

La graduatoria provvisoria, così come formulata, con l'indicazione di quanto detto con il punteggio conseguito da ciascun concorrente è pubblicata e affissa all'albo pretorio comunale secondo le modalità di pubblicizzazione per 30 giorni.

Contestualmente è data comunicazione ad ogni singolo concorrente.

La predetta graduatoria provvisoria è trasmessa alla Regione Puglia.

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

In attuazione degli adempimenti di cui all'art. 6 della L.R. 10/14 e in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 196/2003 (T.U. trattamento dati personali), saranno effettuati controlli per la verifica delle autocertificazioni e documentazioni presentate.

Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procederà all'annullamento dell'assegnazione e si provvederà alla modifica in conseguenza della graduatoria.

La falsa dichiarazione sugli stati di cui all'art. 3 e al c. 3 dell'art. 6 della L.R. 10/14, comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

L'ottenere indebitamente il beneficio dell'assegnazione di un alloggio di ERP, comporta violazione; il concorrente decadrà immediatamente dal beneficio e se concessogli, incorrerà nell'annullamento dell'assegnazione con obbligo di restituzione dell'alloggio, e saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.



COMUNE di CORATO

Citta Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

RICORSI

Entro i trenta giorni successivi alla data del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria e dalla ricezione della comunicazione di esclusione, come definito all'art. 4 c. 5 della L.R. n. 10/14, gli interessati, possono, inoltrare opposizione / proporre ricorso / presentare richiesta motivata e documentata di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 42 della L. R. n.10/2014 come modificato ed integrato dall'art. 5 della L.R. nr. 50/14, per il tramite dell'ufficio comunale competente.

L'ufficio comunale competente, al fine di un rilascio di un parere entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alla proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione suddetta.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

L'ufficio comunale competente come stabilito dall'art. 4 c. 7 della L.R. n. 10/14, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato della Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione nei termini e nei modi già indicati, della graduatoria definitiva, dandone contestualmente notizia alla Regione Puglia.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio è effettuato il sorteggio a cura di un Ufficiale rogante.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento di Giunta Comunale / del Responsabile del Servizio e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, contestualmente / contemporaneamente nei termini e modi (a mezzo raccomandata AR / posta elettronica certificata) è inviata in copia alla Regione Puglia - Politiche Abitative regionale.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non viene sostituita da altra successiva; a tutti gli effetti, sostituisce quella precedente che si intende abrogata e priva di efficacia.

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE


Prima dell'assegnazione degli alloggi, ai sensi della vigente Legge Regionale n. 10/2014, verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da **a1) ad a8)**, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da **a9) ad a16)** del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito **a15)**, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

L'Ufficio Comunale a ciò preposto, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti richiesti, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre e con le modalità previste la richiesta di parere alla Commissione di cui all'art. 42.

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, effettuare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO



COMUNE di CORATO

Città Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, come disposto dall'art. 10 della L.R. n. 10/14, è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Case Popolari competente del Comune di Corato secondo il parametro standard abitativo / nucleo familiare del concorrente destinatario di assegnazione.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
- d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.
- e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro i trenta giorni dalla data di comunicazione di cui all'art. 9 (disponibilità degli alloggi da assegnare) dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati e tra questi proposto secondo lo standard abitativo di cui all'art. 10, rapporto alloggio / nucleo familiare dell'avente diritto, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria definitiva nel rispetto comunque dei parametri di cui all'art. 10, c. 2 della L.R. n.10/2014.

I concorrenti destinatari di assegnazione, utilmente collocati in graduatoria, non possono rifiutare l'alloggio ad essi proposto, se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte dell'Ufficio comunale competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, l'Ufficio comunale competente dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni addotte siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che saranno successivamente resi disponibili all'assegnazione o riassegnazione e comunque entro i termini di validità della graduatoria.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 10/14.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore. Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penali applicabili;
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
- h) le norme che regolano la mobilità.



COMUNE di CORATO

Città Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

RISERVA ALLOGGI

In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta Regionale, i comuni e gli enti gestori possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi, non superiore al 25 per cento, al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:

- a) pubbliche calamità;
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero;
- c) gravi motivi di pubblica utilità;
- d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a15);
- e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.

Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle vigenti leggi regionali.

ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell'ufficio comunale competente.


Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.



COMUNE di CORATO

Citta Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna, pari a trenta giorni;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione.
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Corato, si fa riferimento alla L.R. 7 aprile 2014 n.10 e ss.mm. e ii. apportate dalla L.R. 05/12/2014 n.50.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P nel Comune di Corato, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla Legge Regionale 7 aprile 2014, n.10 e ss.mm. e ii. apportate dalla Legge Regionale 05 dicembre 2014 n. 50, come integrata dalla deliberazione di Giunta Regionale 19 maggio 2015 n. 990;
- b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'ufficio Case Popolari di questo Comune di Corato;
- c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione concorsuale per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima;
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune di Corato necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
- e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente comunale, i suoi diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.
- f) titolare del trattamento è:



COMUNE di CORATO

Citta Metropolitana di Bari

Indirizzo: Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato (Bari)

Sito Web: www.comune.corato.ba.it – email: sersoc@comune.corato.ba.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

- il Responsabile del Servizio arch. Pasquale Antonio Casieri, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi:

- all'Ufficio Case Popolari del Comune di Corato sito in via Gravina n. 132, tel. 0809592413, e-mail: sersoc@comune.corato.ba.it.

Dalla sede comunale , 14/11/2016

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
(Arch. Pasquale Antonio CASIERI)

IL SINDACO
(Massimo MAZZILLI)